

- iii) ha omesso di rilevare l'errore compiuto dalla Commissione nella valutazione della portata della sentenza Deggendorf con riferimento alla fattispecie in esame, consistente nell'aver di fatto trasformato la mancata restituzione di un precedente aiuto da ulteriore criterio di valutazione circa la compatibilità dell'aiuto a condizione aggiuntiva e dirimente di compatibilità dell'aiuto, non prevista dal Trattato;
- iv) ha omesso di rilevare che l'interpretazione ultronea ed abusiva data dalla Commissione alla sentenza Deggendorf nel caso di specie ha l'effetto di trasformare tale giurisprudenza in uno strumento per reprimere gli inadempimenti degli Stati membri non prevista dal Trattato o dalla legislazione derivata;
- v) ha omesso di rilevare che la Commissione, decidendo di avviare la procedura d'indagine formale nei confronti della misura notificata dall'Italia, ha dimostrato di ritenere di disporre di tutte le informazioni necessarie a svolgere l'esame di compatibilità della misura. In questo modo la Commissione ha contraddetto la tesi posta alla base della decisione controversa, secondo cui le Autorità italiane e la società beneficiaria, durante la procedura relativa alla notifica, non le avrebbero fornito informazioni sufficienti per condurre l'analisi di compatibilità della misura;
- vi) è incorso in un grave errore di diritto quando ha affermato che la giurisprudenza comunitaria non ritiene necessario che la Commissione proceda ad un'analisi concreta e circostanziata della sussistenza di elementi idonei a considerare soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 87, par. 1, CE per poter qualificare come aiuto la misura in esame.

Ricorso proposto il 4 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-154/09)

(2009/C 153/52)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e A. Nijenhuis agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo trasposto adeguatamente, mediante il diritto nazionale, le norme del diritto comunitario che disciplinano la designazione del prestatore o dei prestatori di servizio universale e, in ogni caso, non avendo garantito, in pratica, l'applicazione delle dette norme, la Repubblica portoghese non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 2, e 8, n. 2, della direttiva 2002/22/CE⁽¹⁾;

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 121 della legge portoghese sulle Comunicazioni elettroniche (Legge 10 febbraio 2004, n. 5) mantiene fino al 2025 il servizio pubblico, la concessione in esclusiva di servizio pubblico e i corrispondenti diritti e obblighi. Il concessionario di servizio pubblico di telecomunicazioni è la PT Comunicações S.A.

Secondo la Commissione, in materia di designazione delle imprese responsabili per la prestazione del servizio universale la legge portoghese sulle Comunicazioni elettroniche è confusa, incoerente ed inconsistente.

Di conseguenza, lo Stato portoghese non ha designato l'impresa o le imprese responsabili per la prestazione del servizio universale mediante un procedimento efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, come previsto dall'art. 8, n. 2, in combinato disposto con l'art. 3, n. 2, della direttiva 2002/22.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Consiglio di Stato — Grecia) l'8 maggio 2009 — Società in nome collettivo «Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.»/Ministero dell'Economia

(Causa C-160/09)

(2009/C 153/53)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS

Parti

Ricorrente: Società in nome collettivo «Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.»

Convenuto: Ministero dell'Economia

Questione pregiudiziale

Se un singolo (impresa di importazione di banane dall'Ecuador) che chiede il rimborso di un'accisa interna sul consumo, in quanto indebitamente versata, possa far valere dinanzi al giudice nazionale che la normativa fiscale nazionale (art. 7 della legge 1798/1988, come modificata dall'art. 10 della legge 1914/1990), è incompatibile con l'art. 4 dell'Accordo tra la Comunità economica europea ed i paesi dell'Accordo di Cartagena del 1984, approvato con regolamento (CEE) del Consiglio n. 1591/84⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 153 dell'8.6.1984, pag. 1.